

Penale Sent. Sez. 3 Num. 24876 Anno 2018

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 16/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE MARIA SERGIO nato il 26/12/1955 a CUNEO

avverso la sentenza del 31/03/2016 del TRIBUNALE di CUNEO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI,
che ha concluso per: «Rigetto del ricorso»

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Cuneo con sentenza del 31 marzo 2016 ha condannato Sergio De Maria alla pena di € 12.000,00 di ammenda, relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A), d. lgs. 152/2006, perché, pur non essendo iscritto all'albo nazionale dei gestori ambientali, ma esclusivamente alla C.C.I.A.A. come commerciante di rottami di ferro e di intestatario di licenza per il commercio ambulante di tipo B, nel corso del 2013 raccoglieva, trasportava e rivendeva alla ditta Ferviva rottami srl [...] rifiuti metallici per quattordici volte per complessivi kg 13620 ottenendo un corrispettivo di € 3471,60. La licenza per vendita ambulante, come disciplinata dal d. lgs. 114/98, riguarda esclusivamente la vendita al consumatore finale [...] delle cose usate, suscettibili cioè di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione, mentre De Maria ha effettuato conferimenti ad imprenditore che gestisce un centro di recupero autorizzato ai sensi del D.M. 5/02/1998. Fatti commessi dal 1 gennaio 2013 al 4 giugno 2013.

2. Sergio De Maria ha proposto appello, tramite il difensore, trasmesso a questa Corte di cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra imputazione contestata e la condanna.

Sussiste una differenza tra i fatti riportati nel capo d'imputazione e quelli per cui il ricorrente è stato condannato con la sentenza impugnata. Sono invero completamente diversi il numero dei conferimenti, i corrispettivi percepiti e l'epoca dei fatti. Conseguentemente la sentenza deve ritenersi nulla.

2. 2. Mancanza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato contestato.



Le risultanze dibattimentali avrebbero dovuto indurre il giudice a pronunciare sentenza di assoluzione, quando meno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

La norma richiede per la configurabilità del reato un complesso organico ed articolato di atti di gestione, assolutamente non sussistenti nel caso in giudizio. Il teste M.llo Barbarella ha reso dichiarazioni del tutto generiche, peraltro relative ad un mero controllo *ex post*, di carattere documentale. Inoltre deve rilevarsi l'assoluta idoneità dell'autorizzazione possesso del ricorrente al soddisfare il requisito abilitativo richiesto. Andava minimo accertata la natura dei materiali conferiti dal ricorrente.

Sussiste inoltre la deroga di cui all'art. 266, comma 5, d. lgs. 152/2006, per l'esercizio dell'attività in forma ambulante.

Il ricorrente, inoltre, riteneva di agire lecitamente con la sua autorizzazione, egli era in buona fede. L'unico avviso del compratore dei materiali, era quello - posto in un cartello all'ingresso - di essere in possesso di un documento di identità.

2. 3. Omessa applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen.

I fatti dovevano essere ritenuti di particolare tenuità, non essendosi cagionato nessun danno all'ambiente, infatti i materiali erano destinati all'abbandono, e comunque al recupero e/o al riciclaggio.

2. 4. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate senza alcuna motivazione.

2. 5. Trattamento sanzionatorio eccessivo. La pena finale appare comunque eccessiva in relazione ai criteri dell'art. 133, cod. pen.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, genericità e perché tenta di rileggere i fatti accertati in sede di merito. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482).

In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, O., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705).

La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la penale responsabilità del ricorrente relativamente al reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera A, d. lgs. 152/2006, in quanto emergono dalle fatture, acquisite, i conferimenti di rottami metallici alla ditta Ferviva, senza iscrizione all'albo speciale.

Il ricorso sul punto, articolato in fatto, in quanto appello, non prospetta motivi specifici di legittimità.

Del resto «In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori all'introduzione dell'art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, operando, per quelle successive, l'espressa esclusione dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 266, comma quinto, d.lgs. cit., ai fini dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art. 266, comma quinto, occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate. (Fattispecie relativa a raccolta e trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l'operatività della deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all'autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi posseduta da uno degli imputati, giacché tali rifiuti, assoggettati a speciali discipline ed in parte pericolosi, mai avrebbero potuto costituire oggetto di commercio ambulante). (Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017 - dep. 21/04/2017, Tutone e altri, Rv. 27022601).

Il ricorrente non aveva nessuna autorizzazione per i metalli, come emerge dall'imputazione (cose usate, suscettibili cioè di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione), e dallo stesso ricorso in appello, e quindi la deroga, comunque, non è applicabile nei suoi confronti.

3. 1. La contestazione dell'elemento soggettivo è generica e comunque manifestamente infondata. In considerazione della natura dell'illecito, contravvenzione, rileva anche la condotta colposa, ovvero l'assenza di idonea diligenza nella condotta.

4. Sull'eccezione nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra imputazione contestata e la condanna, deve rilevarsi la estrema genericità del ricorso per cassazione, e comunque, «Tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, 3 comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso profili di nullità nella sentenza di secondo grado, che recava nell'intestazione, a causa di un refuso, un capo di imputazione relativo ad altro procedimento, mentre quello corretto e pertinente era riportato nella sentenza di primo grado, oltre ad essere chiaramente richiamato nella motivazione della decisione di appello)» (Sez. 3, n. 48348 del 29/09/2017 - dep. 20/10/2017, P.G. in proc. Cappello e altro, Rv. 27188201; vedi anche Sez. 2, n. 5500 del 09/10/2013 - dep. 04/02/2014, Cinel, Rv. 25819701)

5. Relativamente alla particolare tenuità del fatto, deve rilevarsi, principalmente che la stessa non è stata richiesta al giudice di merito, e, comunque, dalla motivazione della decisione impugnata (implicitamente) può escludersi la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen.

L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016 - dep. 16/11/2016, Scopazzo, Rv. 26849901; vedi anche Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017 - dep. 18/05/2017, Tempera, Rv. 27003301).

Nel caso in giudizio, la pena irrogata di € 12.000,00, in misura superiore al minimo edittale (pena edittale pecuniaria da 2.600,00 a 26.000,00 € o arresto da 3 mesi ad 1 anno), implicitamente fa rilevare l'esclusione della particolare tenuità del fatto.

6. Manifestamente infondati e generici i motivi sul trattamento sanzionatorio e sulle circostanze attenuanti generiche.

In tema di circostanze attenuanti generiche, la presunzione di non meritevolezza, impone al giudice di primo grado di spiegare le ragioni che giustificano la decisione di mitigare il trattamento sanzionatorio, mentre nel caso di mancato riconoscimento di tale riduzione l'obbligo di motivazione non sussiste, in assenza di richiesta da parte dell'interessato o nell'ipotesi di richiesta generica. (Fattispecie in cui il difensore si era limitato a chiedere soltanto il "minimo della pena"). (Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017 - dep. 19/07/2017, Di Luca, Rv. 27069401).

Nel caso in giudizio dalle conclusioni emerge la richiesta dell'imputato del minimo della pena, non delle circostanze attenuanti generiche.

Sul trattamento sanzionatorio, se la pena è vicino al minimo edittale e comunque non superiore alla media edittale, non è necessaria specifica motivazione: ««In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

7. la rinuncia parziale, per alcuni motivi del ricorso, depositata il 14 marzo 2018, essendo sottoscritta dal solo difensore non munito di procura speciale deve ritenersi non valida: «Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si

opponga» (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 26624401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/03/2018

